

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 926**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CHINCARINI, VANZO, FRANCO Paolo,  
AGONI, BOLDI e CORRADO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2001**

—————

**Divieto di impiego di animali in combattimenti**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni le cronache hanno segnalato un preoccupante aumento di violenti e crudeli combattimenti organizzati che hanno come protagonisti cani e galli.

Il presente provvedimento intende colmare un evidente e grave vuoto legislativo: già nella XIII legislatura alla Camera dei Deputati numerosi disegni di legge furono presentati e lungamente discussi in Commissione ed in Aula.

È provato che un colossale giro d'affari, valutato in oltre 1.500 miliardi di lire annui,

incentivi la criminalità organizzata a sostenere tali ignobili combattimenti.

All'articolo 1 si prevedono adeguate pene per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell'organizzazione dei combattimenti.

All'articolo 2 si vietano la riproduzione e la diffusione di video o materiale d'altro genere contenenti scene od immagini dei combattimenti.

All'articolo 3 si prevede la possibilità di privare i proprietari degli animali coinvolti nei combattimenti e l'affidamento di questi ultimi a strutture pubbliche o private per ridare loro una nuova dignitosa esistenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Divieto di impiego di animali  
in combattimenti)*

1. Chiunque organizzi, promuova, diriga o favorisca combattimenti tra animali a causa dei quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli animali stessi, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 26.000 a euro 100.000.

2. Chiunque allevi, addestri o utilizzi animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Chiunque effettui scommesse di cui al comma 1, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa pena sono assoggettati i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.

4. Chiunque assista a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni, di cui al comma 1, è punito con la multa da euro 500 a euro 2.500.

## Art. 2.

*(Divieto di videoriproduzioni e di diffusione  
di altro materiale pubblicitario)*

1. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere ed esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o

distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi genere contenenti scene o immagini dei combattimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino ad un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

### Art. 3.

#### *(Confisca e pene accessorie)*

1. Sono disposti il sequestro e, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1, sono affidati, con spese a carico del Ministero della salute - il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli animali - alle Aziende sanitarie locali (ASL), ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti individuati con decreto del Ministero della salute e riconosciuti ente morale dello Stato, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della presente legge, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un pe-

riodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a euro 670.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2204 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o dalle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato, previste dalla presente legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.





